

Allegato al progetto di servizio approvato con DGC n.88 del 27.08.2026
e riapprovato con Determinazione n.263.del 31.08.2026



CITTÀ DI LAVELLO

(Provincia di Potenza)

CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
“SCOTELLARO”
SITO IN VIA ROCCO SCOTELLARO - LAVELLO -

COMUNE DI LAVELLO Numero 0019009 - 07-09-2026 - partenza

INDICE

PARTE I - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

**Art. 4 - PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI**

Art. 5 - UTILIZZATORI ED ASSEGNAZIONI D'USO

Art. 6 - ONERI DEL CONCEDENTE

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL CONCESSIONARIO

**Art. 9 - ALTRI INTERVENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
(MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INNOVAZIONI, MIGLIORIE)**

**Art. 10 - UTILIZZI DIRETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE
SCUOLE**

Art. 11 - SERVIZIO DI BUVETTE / SNACK-BAR

Art. 12 - STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI

**Art. 13 - GESTIONE DELLA SICUREZZA – REGISTRI ANTINCENDIO Art. 14 -
MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO**

Art. 15 - TARIFFE DI ACCESSO ED ORARI

**Art. 16 - PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI Art. 17-
SUB CONCESSIONE**

Art. 18 -VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

PARTE II - CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 19 - DURATA DELLA CONCESSIONE

**Art. 20 - PERSONALE ADDETTO E TUTELA DELLO STESSO Art. 21 -
CAUZIONE DEFINITIVA**

**Art. 22 - RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE Art. 23 -
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Art. 24 - SURROGHE E PENALI

Art. 25 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

**Art. 26 -VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO Art. 27-
RECESSO**

Allegato al progetto di servizio approvato con DGC n.88 del 27.08.2026
e riapprovato con Determinazione n.263.del 31.08.2026

**Art. 28 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI**

Art. 29 - FORO COMPETENTE

Art. 30 - PRIVACY

Art. 31- RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Art. 32 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Parte I - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune di Lavello concede l'impianto sportivo sito in rione Sant'Anna alla via Rocco Scotellaro denominato "Scotellaro", rappresentato nell'allegata planimetria, costituito da:

- **Campo da gioco in erba sintetica** (h 42 mm) polivalente, utilizzabile sia per il calcio a 8 (calcio), delle dimensioni di 60 ml x 37,85 ml, che per il calcio a 5 (calcetto). I n.2 campi da calcetto ricavati all'interno del campo principale sono tracciati con colore diverso.
- **Reti di recinzione** perimetrali ed interne e rete di protezione para palloni in nylon rinforzato;
- **Impianto di illuminazione con tecnologia a LED** montato su 4 pali di altezza, fuori terra, di mt 11,20, dotati complessivamente, di n.12 proiettori LED da 260 W;
- Porte da gioco **con relative reti**;
- **Rubinetti** per l'alimentazione idrica sul contorno dell'area di gioco;
- **N.2 panchine**;
- **Servizi igienici** per il pubblico e per gli utenti;
- **Spogliatoi** completi di docce e servizi;
- **Chioschetto** ristoro a servizio degli utenti dell'impianto;

L'impianto è dotato di impianti tecnologici (idrico, elettrico, termico e rete fognaria).

All'impianto si accede tramite rampa munita di pareti di contenimento in cemento armato e cancello di ingresso recintato.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario che lo accetta senza riserva alcuna.

Tale gestione consiste nella conduzione diretta dell'impianto: l'attività di gestione dovrà essere programmata e pianificata all'inizio di ogni annualità sportiva.

L'affidamento in gestione prevede che il concessionario si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo.

Art. 2 – Finalità della concessione e Principi generali

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è quello di favorire,

nell'ambito dell'utilizzo, la promozione sportiva di base e lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga ad utilizzarli e gestirli secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'avviso di selezione pubblica, in conformità con il "piano gestionale" presentato in sede di gara, costituente parte integrante della presente concessione.

Nell'espletamento del servizio il concessionario dovrà uniformarsi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, adottando le misure idonee al più razionale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, impegnandosi al raggiungimento, in particolare, dei seguenti obiettivi:

- incremento degli standards qualitativi e quantitativi del servizio a livelli adeguati alle esigenze degli utenti, avendo cura di promuoverne lo sviluppo e l'ottimizzazione;
- coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e delle associazioni, dei genitori e degli organi scolastici in un progetto globale di tutela della salute dei bambini e di promozione della educazione alimentare e dello sport;
- Perseguimento di uno stabile e duraturo equilibrio-finanziario patrimoniale assumendo un modello gestionale basato su di un budget preventivo, sul continuo e costante monitoraggio dell'andamento gestionale e sulla tempestività di correttivi.

L'affidamento in concessione dovrà garantire il mantenimento dell'uso pubblico dell'impianto e la libera fruibilità da parte di qualsiasi soggetto od organismo che ne faccia richiesta per scopi confacenti alla promozione della pratica sportiva, oltre che essere improntato ai seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- c) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- d) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- e) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati all'art.4 comma 1 del regolamento comunale, aventi sede nel territorio del Comune di Lavello, come riportati all'art. 5 del presente capitolato.

È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Programmazione delle attività sportive e ricreative

In attuazione della proposta di gestione pluriennale presentata in sede di gara, il Concessionario trasmette al Concedente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dell'impianto sportivo, comprensivo del calendario con le ore di utilizzo ripartite tra i richiedenti.

Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 settembre, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovra territoriali.

Per tali attività il concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.

Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto e gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione delle attività sportive in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale.

Al fine della verifica dell'attuazione della proposta di gestione pluriennale, il Concessionario trasmette al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo degli impianti sportivi (gruppi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alla struttura, ecc.).

Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

Il Concessionario conviene con il Concedente che l'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti: lo stesso, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il centro sportivo sia realmente aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti concessi per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Concedente per scopi di interesse pubblico.

Il Concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, comma 1°, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo del Centro sportivo da parte del pubblico.

Il Concessionario s'impegna, quindi, a garantire l'apertura dell'impianto, oltre che nei giorni ed orari di cui al programma presentato in sede di gara, per almeno n.40 ore

settimanali, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 24:00.

Il Concessionario si impegna a destinare l'impianto affidato principalmente per lo svolgimento del gioco del calcio ed in via residuale, di qualunque altra attività sportiva purché compatibile con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto medesimo.

L'uso dell'impianto per manifestazioni extra sportive (attività ludico-ricreative, concerti, riunioni, congressi ecc..) è consentito, compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con la tipologia dell'impianto, previa autorizzazione della giunta comunale.

Qualora queste attività abbiano carattere continuativo o molto ricorrente e comportino l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa potendo eventualmente comportare una modifica delle condizioni relative agli introiti fissate nel presente contratto.

Il concessionario che sia anche organizzatore dell'evento ha l'onere di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.

Laddove, invece, l'evento sia organizzato da terzi il concessionario ha l'onere di vigilare che i predetti siano muniti delle prescritte autorizzazioni e che il numero di spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Il concessionario è responsabile del controllo sul regolare svolgimento delle attività effettuate e del mantenimento dell'efficienza delle strutture assegnate. In qualità di titolare dell'impianto è responsabile nei limiti meglio di seguito precisati in merito ai rispettivi oneri manutentivi, del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 5 Utilizzatori ed assegnazioni d'uso

L'impianto sportivo potrà essere utilizzato, oltre che dal concessionario medesimo, dai seguenti soggetti:

- a) Associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) Istituzioni scolastiche;
- c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- d) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- e) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
- f) In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche ad altri soggetti ovvero per attività extra sportive compatibilmente con le caratteristiche dell'impianto e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento.

Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui sopra, vengono presentate su

modulistica uniforme predisposta di concerto con l'ufficio sport comunale.

La programmazione delle assegnazioni per uso stagionale e periodico è prioritaria rispetto alle assegnazioni per uso occasionale.

Il concessionario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi e la disponibilità dell'impianto nei giorni ed orari richiesti, seguendo i principi di cui all'art.2 assegna l'uso occasionale degli spazi.

Il calendario degli utilizzi stagionali e periodici, unitamente alle autorizzazioni all'uso vengono trasmessi dal comune al concessionario all'inizio di ogni stagione sportiva (entro il 30 settembre). Il calendario verrà concordato tra il Comune ed il Concessionario qualora si renda necessario armonizzarlo con la programmazione delle attività che il medesimo concessionario intende realizzare e riservarsi in attuazione del progetto presentato in sede di gara.

L'uso dell'impianto deve essere sempre preceduto dalla riscossione della tariffa con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Il concessionario deve tenere un apposito registro, vidimato dal comune, ove annoterà giornalmente gli ingressi, le attività svolte e le tariffe percepite.

Il soggetto concessionario ha diritto di riservare per sé l'utilizzo dell'impianto per le complessive annue riportate nel programma presentato in sede di gara.

Art. 6 – Oneri del Concedente

Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria, esclusi quelli conseguenti a mancata o ritardata manutenzione ordinaria da parte del concessionario.

Per i fabbricati ed impianti eventualmente realizzati dal concessionario, previa procedura autorizzativa da parte del Comune di Lavello, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Concessionario stesso sino alla scadenza della convenzione.

Art. 7. – Obblighi del Concessionario

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario si obbliga:

- a garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto, negli orari stabiliti, come rinvenienti dal programma presentato e comunque nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 24:00 (tutti i giorni) in favore di tutti gli aventi titolo, nonché ad assumere la custodia e la sorveglianza dello stesso e delle relative attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- a garantire la pulizia ordinaria giornaliera e quella straordinaria periodica di tutte le aree, compresa quella di gioco e quella esterna fino alla recinzione e di tutti locali (spogliatoi, servizi igienici, chiosco ecc.);
- a garantire gli allestimenti necessari in occasione di gare, manifestazioni sportive ed

extrasportive;

- a garantire la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
- a garantire la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- a corrispondere al Comune il canone concessorio offerto in sede di gara, pari a € _____ annui, in un'unica rata con scadenza entro il _____;
- ad installare, all'ingresso dell'impianto, un cartello recante la dicitura "Comune di Lavello – Campo Comunale Scotellaro" delle dimensioni di mt. 2 per mt. 1 circa, che contenga gli orari di apertura del centro e il simbolo del Comune di Lavello, nonché a citare tale intestazione in tutte le comunicazioni al pubblico;
- a non svolgere nell'impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato e successiva convenzione, salvo preventivo consenso scritto da parte del Concedente;
- a segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- a segnalare al Concedente le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco e a richiedere l'autorizzazione qualora siano di competenza del concessionario;
- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria, secondo quanto meglio precisato al successivo art.8, necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della concessione al fine di assicurare costantemente la loro agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza, oltre l'idoneità all'uso della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti, anche sotto il profilo igienico sanitario;
- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- ad assumere a proprio carico le eventuali spese per la linea telefonica, nonché quelle per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo e, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione;

- a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente concessione garantendone la sicurezza;
- ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Concedente, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a richiedere a proprie spese, l'omologazione del campo qualora al momento della sottoscrizione della convenzione fosse scaduta e ad ogni scadenza;
- a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe; fatti salvi gli obblighi del proprietario dell'immobile, tutte le altre autorizzazioni connesse all'uso dello stesso (anche eventuale) permangono in capo al concessionario. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste autonomamente ed intestate al legale rappresentante del concessionario;
- a garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose;
- ad assumere a proprio carico l'onere, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge;
- a compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e da ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto, nonché ad assicurare il rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni; gli interventi derivanti dall'applicazione di cui al presente punto saranno a totale onere e cura del concessionario qualora derivanti da eventuali manifestazioni mentre, qualora derivanti dall'ordinaria gestione dell'impianto, saranno posti a carico di concedente e concessionario in conformità a quanto disciplinato dal presente capitolato in materia di manutenzioni;
- a provvedere, a proprio totale onere e cura, alla tenuta di una sala di medicazione completa delle attrezzature e dei farmaci di primo impiego, del materiale di medicazione terapeutico necessari per le emergenze, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Concedente proporrà di attuare, in accordo con le parti, nel corso di ogni anno;
- al controllo e vigilanza sugli accessi, sul diligente utilizzo da parte degli utenti e sulla corretta affluenza del pubblico, impedendo l'accesso a coloro che non partecipano alle attività sportive e ai non autorizzati; tale controllo dovrà continuare fino al completo

abbandono dell'impianto da parte di tutti i soggetti presenti;

- ad operare nel rispetto di canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto;
- alla riscossione ed applicazione delle tariffe in vigore, come approvate dall'amministrazione comunale; gli incassi dovranno essere annotati in un apposito registro degli incassi insieme al numero utenti, giorno e ore di utilizzo e dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria. Il tariffario dovrà essere esposto e visibile all'utenza; in particolare gli incassi dovranno essere tracciati secondo la normativa vigente in materia di pagamenti e/o quella di settore relativa ai pagamenti da e verso le associazioni sportive; per il servizio reso il concessionario dovrà un registro degli incassi effettuati e il numero di utenti, a fini di monitoraggio del servizio pubblico concesso. Per i servizi resi il concessionario dovrà emettere, a seconda dei casi, ricevuta non fiscale (quietanza di pagamento), ricevuta fiscale e/o fattura elettronica.
- al rispetto degli obblighi e prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Lavello;
- all'osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
- ad informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal regolamento comunale e dalla presente Concessione.
- ad adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando le disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro;
- a consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità);
- ad effettuare interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
- a tenere un registro giornaliero degli utilizzatori controfirmato dall'incaricato e dall'utente medesimo.
- a presentare entro il 30 settembre di ogni anno, oltre alla programmazione delle attività prevista dall'art. 3, una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate per l'uso pubblico dell'impianto;
- a garantire l'utilizzo della struttura sportiva a titolo gratuito per un numero massimo di 10 eventi e/o manifestazioni sportive/scolastiche compatibili con la struttura, che

l'Amministrazione comunale/Scuole eventualmente organizzeranno nel corso dell'anno solare. L'eventuale svolgimento degli eventi e/o delle manifestazioni sarà comunicato dall'Amministrazione al Concessionario con congruo anticipo, al fine di verificare la compatibilità con le attività già in corso;

- a presentare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione come specificato al successivo art. 12;
- a presentare annualmente, entro il 30 settembre, una relazione analitica riportante i dati numerici come previsto dall'art. 3, ultimo comma;
- a restituire gli immobili e gli impianti, al termine della convenzione, in condizioni tali da essere funzionalmente adeguati alla loro destinazione.

Art. 8 – Interventi di manutenzione del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria dei locali e del manto erboso, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, di cui si dà un elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni, riparazione e/o sostituzione di serrature, maniglie maniglioni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
- manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione, con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- in generale tutti gli interventi necessari a mantenere in perfetta efficienza gli impianti elettrici, termici ed idrici (coperchi, scatole di deviazione, sostituzione lampade e relative protezioni, sostituzione interruttori e/o deviatori, prese ecc.);
- manutenzione dei gruppi elettrogeni;

- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde (il concessionario si impegna a conservare e migliorare il patrimonio e gli spazi verdi esistenti nell'impianto al momento della consegna);
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, ecc.;
- riparazione cancello e recinzione
- estirpazione erba circostante l'area di gioco;
- verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- verifica biennale di impianti di messa a terra.

È fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Ufficio tecnico comunale.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Concedente estraneo a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere inseriti in apposita scheda e riportati nella relazione annuale di cui all'art.12.

Art. 9 Altri interventi a carico del concessionario (manutenzione straordinaria, innovazioni, migliorie).

Al concessionario è concessa facoltà di eseguire, a proprie cura e spese, previa autorizzazione scritta del Comune, tutti i lavori di sistemazione o miglioria che ritenesse utili o necessari; per tali lavori il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto.

Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il concessionario volesse apportare all'impianto, a proprie spese, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Concedente.

Il concessionario ha, invece, l'obbligo di realizzare gli interventi di sviluppo, miglioramento e valorizzazione definiti in sede di presentazione del progetto, anche

ove si trattasse di interventi di manutenzione straordinaria.

Il progetto definitivo di eventuali opere di miglioria dovrà, nella versione definitiva, deve essere corredato, ove necessario, dal piano di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tale progetto sarà sottoposto al preventivo esame dell'Amministrazione che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e sostitutive, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto completo in ogni sua parte. Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dal Concedente; dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva – per ciascun intervento - inferiore a quanto previsto dal progetto presentato.

Il Concedente dovrà approvare il progetto esecutivo delle opere, cui seguirà la richiesta di permesso di costruire e la denuncia inizio attività.

I lavori saranno appaltati dal concessionario ad imprese in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione di lavori pubblici di identica natura. Le operazioni di collaudo saranno effettuate, a spese del concessionario, a cura di collaudatore/i nominato/i dal Concedente. Le operazioni di collaudo, alle quali il concessionario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione (ivi comprese le opere di rifacimento e/o di integrazione ordinate dal collaudatore per rendere le opere conformi al progetto e perfettamente utilizzabili), dovranno essere ultimate entro sessanta giorni dal loro inizio, salve le prove che richiedono particolari condizioni per essere eseguite.

Le opere realizzate s'intendono acquisite gratuitamente al Comune di Lavello, al termine della convenzione, se totalmente ammortizzate, con conseguente diritto del concessionario esclusivamente all'indennizzo delle opere/migliorie eseguite, per la parte non ammortizzata, con oneri a carico del concessionario subentrante e senza inserimento dei costi correlati nelle variazioni relative al Quadro Economico iniziale.

Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

Art. 10 – Utilizzi diretti dell'Amministrazione Comunale e delle scuole

Il Concedente avrà facoltà di utilizzo gratuito di n. 10 giornate annue per manifestazioni organizzate in proprio o in collaborazione con terzi, a carattere sportivo e non, compatibili con la struttura, con ingresso gratuito ovvero a pagamento, ma con finalità benefiche.

Le attività dovranno svolgersi in date da concordare con il concessionario, in modo che non intralcino l'attività programmata, comunicandolo con congruo anticipo, per utilizzi compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto.

Le scuole potranno beneficiare dell'uso gratuito dell'impianto ove l'utilizzo sia compatibile con la programmazione delle attività (prevalentemente in orario antimeridiano) e non dispongano di analogo impianto.

Art. 11 – Servizio di Buvette / Snack-bar

Il Concessionario dell'impianto avrà la possibilità di realizzare il servizio di "buvette" interno (piccolo bar), volto ad offrire una efficace organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza, all'interno della struttura sportiva, degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori esclusivamente frequentanti l'impianto sportivo.

L'attività dovrà essere svolta esclusivamente nell'area all'uopo destinata, senza impegnare in alcun modo altre aree interne o esterne. Il servizio dovrà essere di modeste dimensioni e dovrà osservare orario di chiusura concomitante con l'orario di utilizzo sportivo dell'impianto.

I ricavati sono di esclusiva pertinenza del Concessionario.

Il concessionario non potrà cedere la gestione del servizio di buvette a terzi e tutte le licenze ed autorizzazioni saranno in testa al Concessionario, il quale rimane responsabile, di fronte all'Amministrazione Comunale, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Sarà vietata ogni altra forma di servizio di somministrazione di alimenti e bevande se non quella prevista nel presente articolo. Sarà vietata altresì ogni forma di pubblicità esterna alla struttura sportiva, quali insegne, locandine, targhe, ecc. in favore del servizio interno.

Art. 12 – Strumenti di controllo degli interventi

Il Concessionario deve presentare al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto:

- a) il bilancio preventivo corredato dal relativo verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione dei soci;
- b) il programma dettagliato di utilizzo dell'impianto sportivo per ogni stagione sportiva, comprensivo del calendario con le ore di utilizzo ripartite tra i richiedenti;
- c) il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario) relativo all'anno sportivo passato correlato dal relativo verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione dei soci. Il rendiconto dovrà essere corredato dei seguenti documenti:
 - 1) relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi programmati, secondo il progetto offerto in sede di gara;

- 2) relazione analitica sulle attività svolte riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dell'impianto sportivo (gruppi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alla struttura, ecc.).
- 3) registro degli incassi ricevuti con numero utenti, giorno ed ora di utilizzo;
- 4) relazione sugli interventi effettuati in relazione agli obblighi rinvenienti dalla presente capitolato e convenzione (per es. tipologia di interventi di manutenzione effettuati e relative spese).

Qualora dal rendiconto approvato rinvergano economie di spesa e/o maggiori entrate le stesse dovranno essere corrisposte al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, a titolo di integrazione del canone annuo. In alternativa il concessionario potrà proporre al Comune di utilizzare dette economie o maggiori entrate per ulteriori interventi migliorativi a favore dell'impianto sportivo. La decisione finale rimane, in ogni caso, in capo al concedente.

Il concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Il Concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e conservare tutte le fatture e/o documenti fiscali comprovanti le spese sostenute e dichiarate nel rendiconto approvato e nelle relazioni a corredo. In qualunque momento il Comune potrà richiedere l'esibizione e/o la copia dei predetti documenti.

Il Concedente, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto sportivo e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente atto;
- la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.

Il Concessionario dovrà, inoltre, tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a

garantire la sicurezza nell'impianto gestito, inviando formale diffida e assegnando un termine temporale per provvedere. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, allo scadere del periodo indicato nella diffida, il Concedente si riserva di valutare l'applicazione di penali proporzionate alla gravità dell'inadempimento commesso, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.

Nelle more di realizzazione di interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Concedente, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Art. 13 – Gestione della sicurezza - registri antincendio

Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e, alla luce del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, deve provvedere a:

- nominare il Responsabile della Sicurezza dell'impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
- predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo;
- posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
- nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della vigente

normativa, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;

- predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e tenerli aggiornati rendendoli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti.

La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile dell'attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma, ogni sei mesi, devono essere consegnati in copia all'Ufficio Impianti sportivi.

Art. 14 - Manifestazioni aperte al pubblico

Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico il Concessionario dovrà preventivamente ottenere le eventuali autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri.

Art. 15 - Tariffe di accesso ed orari

Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso dell'impianto sportivo approvate annualmente dall'Amministrazione comunale. Le tariffe dovranno essere esposte in apposita tabella presso l'impianto.

Le tariffe proposte potranno essere riviste a partire dal terzo anno di gestione sulla base degli indici ISTAT.

Gli orari di apertura dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all'ingresso di ciascun impianto (pannello recante la dicitura "Comune di Lavello – Campo Comunale "Scotellaro") e dovranno rispettare quanto formulato nel progetto gestionale presentato in sede di gara.

Art. 16 - Pubblicità e sponsorizzazioni

È consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe in materia, previa comunicazione all'Ufficio Impianti sportivi per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le

attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.

È fatto obbligo al Concessionario di fornire entro i termini di legge il dettaglio della pubblicità esposta all'Ufficio Tributi del Comune (ed al relativo concessionario del servizio), ai fini dell'applicazione della relativa imposta.

È facoltà del Concedente di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.

Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei, in forma gratuita, al Concedente per l'affissione di materiale informativo pubblicitario dello stesso.

Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, dall'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose.

È data facoltà al concessionario di stipulare contratti di sponsorizzazione, previo nulla osta del Comune di Lavello – Ufficio sport - con introito da parte del concessionario del contributo di sponsorizzazione.

Art. 17 – Sub-concessione

È fatto espressamente divieto al Concessionario di sub-concedere l'impianto e sotto qualsiasi forma il presente atto, pena di decadenza immediata dallo stesso.

Art. 18 – Verbale di consegna e restituzione dell'impianto sportivo

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione sarà redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi facenti parte dell'impianto, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nelle medesime condizioni e quantità. Tale verbale, redatto e sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione medesima.

Il Concessionario si impegna a sostituire, a cura e spese proprie, i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Concedente. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.

Il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale gli impianti, comprese le addizioni e migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata.

Nel caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti i centri oggetto della presente convenzione, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di restituzione regolare da cui si evinca la consistenza e lo stato di conservazione dei beni. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per il ripristino del corretto stato manutentivo e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

Parte II - CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 19 – Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) fatto salvo il rinnovo per un massimo di ulteriori anni 5 qualora il concessionario presenti, in sede di partecipazione alla procedura di gara, un progetto di sviluppo e/o proposta di miglioramento e/o di riqualificazione dell'impianto articolati su un arco temporale superiore a 5 anni e fino a 10 anni.

È, in ogni caso, escluso il tacito rinnovo.

Art. 20 - Personale addetto e tutela dello stesso

Il Concessionario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l'espletamento di tutte le attività (apertura, chiusura, istruzione, formazione, promozione, assistenza e sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni eventualmente necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate. Il Concedente ha facoltà di chiedere e, in tal caso, il Concessionario è tenuto ad attuare - entro novanta giorni dalla richiesta - l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento dell'impianto sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dal Concedente al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.

Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Art. 21 Cauzione definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto di concessione, l'aggiudicatario, dovrà presentare una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dagli articoli 106 e 117 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, valida per l'intera durata del periodo di concessione.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 22 Responsabilità e polizze assicurative

La gestione dei beni e delle attività ivi esercitate viene effettuata dal concessionario a proprio totale rischio, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.

Il concessionario deve garantire che i beni vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere, con particolare riferimento a tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei beni concessi.

Il concessionario si obbliga altresì ad esonerare il concedente da qualsiasi tipo di responsabilità o molestia verso e da parte di terzi, per danni sia diretti che indiretti che potesse comunque ed a chiunque (persone o cose) arrecare in conseguenza ed in dipendenza della presente concessione, e comunque da ogni responsabilità inerente alla gestione ed all'uso dei beni.

Quindi il gestore si assume ogni responsabilità, sollevando in tal senso il Comune di Lavello:

- per eventuali danni arrecati a persone (utenti, propri operatori, terzi) e cose nell'esercizio dell'attività propria, ovvero delle ulteriori attività integrative promosse;
- per eventuali danni arrecati a persone (utenti, propri operatori, terzi) e cose nell'esercizio delle altre attività che il gestore stesso deve eseguire in applicazione del presente capitolato;

Il Concessionario s'impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi succitati, con congrui massimali secondo prudente valutazione del Concessionario medesimo, ed ha l'obbligo di garantire la validità ed efficacia per tutta la durata del contratto di concessione. Resta ferma la responsabilità del Concessionario per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'eventuale venire meno della copertura assicurativa durante la vigenza del contratto in oggetto, costituisce grave inadempimento contrattuale e determina la facoltà del

Comune di Lavello di dichiarare la decadenza del Concessionario.

Le polizze richieste, a copertura dell'intera durata della concessione, dovranno essere presentate nelle seguenti modalità:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Lavello) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- a) preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- b) conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; danni a cose in consegna e/o custodia;
- c) danni a cose di terzi da incendio;
- d) danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il Concessionario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- e) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da: prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per persona.

C) Garanzia "Rischio Locativo" di adeguato capitale per incendio, rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni datogli in concessione dal Comune.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze R.C.T. o R.C. e/o l'eventuale approvazione espressa dal Comune sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario – che invierà copia delle polizze al Comune di Lavello – non esonerano l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

È, altresì, a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella gestione della struttura e nell'esercizio dell'attività

costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

Art. 23 – Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 30 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- utilizzo dell'impianto o parti di esso in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato e convenzione;
- conduzione tecnica e funzionale tale da pregiudicare l'incolumità degli utenti;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- applicazione di tariffe superiori a quelle previste;
- mancata presentazione del bilancio preventivo, del rendiconto e delle relazioni annuali;
- mancato rispetto del programma presentato in sede di gara con particolare riferimento al piano di gestione, sviluppo e miglioramento;
- ritardo nell'inizio dell'attività superiore a 90 giorni solari per cause imputabili al Concessionario;
- mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine di 45 giorni dalla data di consegna dell'impianto in concessione d'uso;
- affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
- mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive.

Art. 24 - Surroghe e penali

In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, il

Concedente provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.

Ove il Concessionario non provveda, il Concedente procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare il Concessionario, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnarla al Concedente nel suddetto termine, previo inserimento del titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s'intenderà ipso iure risolto.

Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Concedente comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di interventi posti a carico del Concessionario ai sensi della presente convenzione;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all'Amministrazione o al precedente intestatario;
- € 50,00 per ogni giorni di chiusura ingiustificato dell'impianto o di mancata fruizione dello stesso da parte degli utenti;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività sportiva della struttura dopo la data di consegna degli impianti fino ad un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta;
- € 100,00 per ogni mancata fruizione, imputabile al concessionario, di ogni singola giornata a disposizione dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del precedente art. 11;
- da € 100,00 a € 300,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni naturali e conseguenti della comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 25 – Revoca per pubblico interesse

Il Concedente potrà revocare la concessione, con preavviso non inferiore ai 2 (due) mesi, per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione notificata a mezzo pec o messo comunale, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non inferiore a mesi 6 mediante comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo pec.

La revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 26 - Vicende soggettive del concessionario

Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Concedente entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.

La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.

L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal concessionario.

L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza del rapporto concessorio, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.

Art. 27 - Recesso

Il Concedente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.

È fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Concedente, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.

Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R o PEC all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.

Art. 28 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente mediante procedura PAGOPA.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.

Art. 29 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Potenza.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Art. 30 – Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale i dati personali forniti dal partecipante alla procedura saranno raccolti presso il Comune di Lavello per le finalità inerenti la procedura medesima, previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Art. 31 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia al regolamento comunale, alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Fanno parte integrante della convenzione la planimetria dell'impianto, il verbale di consegna e consistenza e gli allegati sottoelencati.

Art. 32 - Stipulazione della convenzione – spese, imposte e tasse

La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario.